

Collegio IPASVI di Como
Assemblea Annuale degli iscritti
19 Febbraio 2008

**Il programma di educazione continua in
medicina: le nuove regole**

Gennaro Rocco
Mangiacavalli Barbara

ECM: Cosa cambia

- Dopo cinque anni di sperimentazione, il programma ECM entra a regime con nuove regole e nuove modalità. Le novità sono tante e tutte di rilievo.

ECM: Cosa cambia

- Il 1° Agosto 2007 infatti la Conferenza Stato Regioni ha approvato il testo che detta la nuova disciplina per una transizione atraumatica dal vecchio al nuovo sistema.

ECM: Cosa cambia

- La legge N° 244 del 24 Dicembre 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 (finanziaria 2008), ha recepito tale accordo rendendolo esecutivo ed ha consentito l'attivazione di tutto il processo necessario per la ricostituzione della Commissione Nazionale e degli altri nuovi organismi previsti

ECM: Cosa cambia

- Il nuovo sistema entrerà comunque in vigore gradualmente e si accompagnerà a quello attuale per un periodo adeguato per consentire un passaggio il più ordinato possibile e di apportare eventuali correttivi ed aggiustamenti, laddove necessari.

ECM: Cosa cambia

- Le regole di sistema continueranno ad essere dettate dalla Commissione Nazionale ECM ma essa sarà trasferita dal Ministero della salute all'Agencia per i Servizi Sanitari Regionali (l'ASSR) così come richiesto dalle Regioni. E sono proprio queste ultime che acquisiscono funzioni e poteri nuovi e che giocheranno un ruolo importante anche nell'accreditamento dei provider regionali.

ECM: Cosa cambia

- Ruolo di primo piano anche per Ordini e Collegi professionali e CoGeAPS (Consorzio di gestione anagrafica professioni sanitarie fondato dalle Federazioni degli ordini e dei Collegi e, per le professioni non regolamentate, dalle rispettive Associazioni professionali).

ECM: Cosa cambia

- I primi come garanti dell'appropriatezza della formazione continua e essi stessi potenziali provider per le materie che attengono l'etica, la deontologia e la legislazione, mentre il CoGeAPS gestirà e terrà aggiornata l'anagrafica regionale e nazionale (registrazione dei crediti acquisiti da ogni singolo professionista).

ECM: Cosa cambia

- L'obbligo di acquisizione dei crediti è per tutti i professionisti sanitari, compresi quelli che lavorano in regime di libera professione.
- 150 i crediti da acquisire nel triennio 2008-2010 che potranno in parte essere integrati (per un massimo di 60) con quelli eventualmente acquisiti in più fino al 2006.
- Problemi ancora aperti invece sul fronte economico e sul finanziamento del sistema.

ECM: Cosa cambia

- Per il 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari di 30 crediti.
- I professionisti per essere in regola devono aver acquisito comunque, entro il 31 Dicembre 2007, almeno 150 crediti ECM.

ECM: Cosa cambia

- Il sistema ECM viene riconosciuto come uno strumento ottimale per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

ECM: Cosa cambia

- La formazione continua è quindi uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti, individuali e collettivi, necessario per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario, indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l'innovazione dei suoi servizi.

ECM: Cosa cambia

- **L'accREDITamento dei provider**
- Con il nuovo sistema non saranno più i singoli eventi ad essere accreditati ma i provider. Saranno questi ad attribuire, in base a criteri predefiniti, i crediti formativi ai singoli eventi formativi che organizzano.

ECM: Cosa cambia

- L'accreditamento dei *provider* rappresenta *“il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi, che riguardano anche il piano formativo proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti.*

ECM: Cosa cambia

- L'accreditamento può essere Regionale o Nazionale a seconda dell'ambito territoriale su cui il provider intende operare, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenerlo devono essere equivalenti sul tutto il territorio nazionale. Ciò consente agli operatori di veder riconosciuti i crediti acquisiti indipendentemente dalla sede o dal provider che li ha rilasciati.

ECM: Cosa cambia

- Possono chiedere l'accreditamento come provider, strutture sanitarie pubbliche e private, Irccs (Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico), Izzs (Istituti Zooprofilattici), o altri enti ed istituzioni che posseggono i requisiti per l'accreditamento.

ECM: Cosa cambia

- **L'accREDITamento dei provider**
- Con il nuovo sistema non saranno più i singoli eventi ad essere accreditati ma i provider. Saranno questi ad attribuire, in base a criteri predefiniti, i crediti formativi ai singoli eventi formativi che organizzano.

ECM: Cosa cambia

- I destinatari
- L'obbligo di acquisizione dei crediti ECM è esteso a tutti i professionisti sanitari che *“direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti”*.

ECM: Cosa cambia

- Gli obiettivi formativi
- Innanzitutto viene affermato che il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. Pertanto è necessario che l'aggiornamento sia finalizzato sia agli obiettivi definiti ai diversi livelli, ma contemperando le specificità individuali e professionali del singolo operatore.

ECM: la commissione

- **La Commissione ECM e le sue articolazioni**
- L'organismo che a livello nazionale esprime la funzione di *governance* del sistema è la Commissione nazionale ECM, di cui viene ridefinita la composizione e l'articolazione organizzativa per garantire una efficace espressione sia delle funzioni di indirizzo sia delle funzioni tecniche operative necessarie

ECM: la commissione

- Ad essa è demandata la definizione dei criteri uniformi che i provider accreditati sia a livello nazionale che regionale utilizzeranno per l'attribuzione dei crediti agli eventi presenti nei piani formativi.

ECM: le funzioni della commissione

- *definire criteri generali, requisiti minimi e procedure uniformi per l'accREDITamento dei provider e l'attribuzione dei crediti sia da parte delle Regioni e Province Autonome che da parte della Commissione Nazionale ECM.*

ECM: le funzioni della commissione

- *prevedere i criteri di incompatibilità di funzioni e ruoli degli attori della formazione, al fine di dare trasparenza alle procedure evitando conflitti d'interesse. In deroga a tali principi di incompatibilità, gli Ordini e i Collegi possono assumere dirette funzioni di provider nell'ambito delle discipline umanistiche e cioè l'etica, la deontologia, la comunicazione, anche attraverso la diretta gestione di progetti nazionali e regionali di formazione su tali materie;*

ECM: le funzioni della commissione

- *promuovere la ricerca e lo sviluppo di metodologie formative innovative ed efficaci, anche attraverso la definizione di indicatori e standard di qualità nei processi e negli esiti delle attività sanitarie, orientando la formazione verso gli strumenti e le finalità dello Sviluppo Continuo Professionale;*

ECM: le funzioni della commissione

- *definire le metodologie essenziali ed uniformi, con il supporto del Comitato tecnico delle Regioni, per le verifiche ed i controlli dei provider, dei piani e degli eventi formativi, da parte dei rispettivi soggetti accreditanti al fine di realizzare una sistematica attività di monitoraggio della correttezza regolamentare, della qualità e della accessibilità dell'offerta formativa, anche al fine di produrre un Rapporto Nazionale Annuale sullo stato della Formazione Continua;*

ECM: le funzioni della commissione

- *individuare il numero annuo dei crediti, le compensazioni triennali possibili, la composizione e le tipologie di formazione del Dossier formativo individuale dei crediti, che possono essere quantificati tendenzialmente secondo le seguenti quote: 20% obiettivi nazionali; 50% obiettivi regionali ed aziendali; 30% obiettivi individuali. In tale contesto vanno altresì ridefinite le quote massime di crediti attribuibili a tipologie di formazione (FAD, FSC, Autoformazione) e la stessa matrice di traduzione attività/tempo/crediti in ragione del diverso percorso formativo dei profili professionali e dei liberi professionisti che non operano in posizione di dipendenza dal SSN;*

ECM: le funzioni della commissione

- *definire gli obiettivi formativi di interesse nazionale con individuazione delle priorità selezionate attraverso un elenco ristretto e, soprattutto, con previsione delle risorse disponibili coerenti con le priorità individuate. In tale contesto sarà altresì possibile promuovere il massimo di coordinamento tra gli obiettivi regionali anche al fine di facilitare le strategie comuni;*

ECM: le funzioni della commissione

- *regolamentare e garantire la tenuta e l'aggiornamento di un unico elenco pubblico dei provider, pubblici e privati non-profit, accreditati, ancorché distinti in nazionali e regionali, consultabile dagli aventi legittimo interesse, con segnalazione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'accREDITAMENTO o di altre misure sanzionatorie (richiamo, censura), comminate a seguito di verifiche e controlli con esiti negativi. I provider accreditati aventi scopo di lucro, accreditabili a livello nazionale e a livello regionale, devono essere riportati in un apposito elenco, anch'esso consultabile;*

ECM: le funzioni della commissione

- *provvedere a che siano registrati e certificati i crediti acquisiti dai professionisti in sede nazionale e regionale, secondo procedure informatizzate e standardizzate presso il COGEAPS (Consorzio per la Gestione dell'Anagrafica delle Professioni Sanitarie), facente capo alle Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali accreditate e presso eventuali anagrafiche regionali;*

ECM: le funzioni della commissione

- *predisporre la Relazione annuale sullo stato di applicazione del programma ECM, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto, in modo specifico la Segreteria Generale e l'Osservatorio Nazionale.*

Nuovi organi

- **La consulta Nazionale per la formazione permanente**
- E' prevista l'istituzione di una "Consulta Nazionale della Formazione Permanente", che prevede la partecipazione di rappresentanze qualificate di tutti gli *stakeholder* del sistema (Aziende Sanitarie e ogni altra Istituzione sanitaria, OO.SS delle categorie coinvolte, Società Scientifiche, altri *provider*, Associazioni di tutela dei malati), al fine di realizzare periodici confronti sulle scelte, sui risultati conseguiti e sui progetti di miglioramento.

Nuovi organi: l'osservatorio nazionale della formazione continua

- E' un altro organismo di nuova costituzione ed ha come compiti principali:
- - *operare, attraverso una rete di Osservatori Regionali e provinciali attivati con la collaborazione degli Ordini Professionali territoriali, una verifica e controllo delle attività formative svolte, monitorare la loro coerenza agli obiettivi e verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei provider. Tali funzioni svolte a livello periferico hanno la finalità di assicurare alle rilevazioni sistematicità e capillarità, attraverso periodici interventi di "osservatori" opportunamente preparati e competenti sulle procedure, gli strumenti e la finalità delle valutazioni;*

Nuovi organi:l'osservatorio nazionale della formazione continua

- *predisporre report per la Commissione Nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa , avvalendosi della Anagrafe Nazionale del COGEAPS;*
- *- predisporre tutti gli strumenti ed attivare tutte le procedure per il rilevamento dei dati costitutivi del Report Annuale Nazionale sullo stato di attuazione del Piano Nazionale;*
- *- promuovere studi e ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'individuazione di standard ed indicatori;*
- *- supportare le valutazioni di qualità della attività formative svolte dai provider, in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.*

Nuovi organi: il comitato tecnico delle regioni

- La collaborazione tra i livelli istituzionali nazionali e regionali nel campo della Formazione Continua è supportata in sede di Commissione dal Comitato tecnico delle Regioni.

I compiti del comitato tecnico delle regioni

- *la valutazione dei contenuti di carattere prescrittivo riguardanti la formazione continua;*
- *l'indicazione e lo sviluppo di obiettivi formativi nazionali ed il loro coordinamento con quelli regionali;*
- *l'elaborazione di proposte utili all'attuazione del programma ECM;*
- *lo sviluppo di sistemi di interscambio e collaborazione a livello regionale e nazionale;*
- *la collaborazione operativa e l'armonizzazione nei processi di accreditamento e verifica, anche dei piani formativi e della qualità degli eventi formativi.*

Il numero di crediti da acquisire

- Sarà la Commissione nazionale a definire quantità e modalità di acquisizione dei crediti da parte dei singoli professionisti.
- Secondo il modello europeo (EACCME-UEMS) ed americano (ACCME) dovrebbero essere acquisiti 50 crediti l'anno (150 nel triennio). Le indicazioni fornite e riportate nel documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni propongono di avviare dal 2008 il modello di 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150 nel triennio 2008-2010), ma consentendo di integrare la quantità dei “nuovi” crediti di ogni anno con quelli acquisiti nella fase sperimentale.

Il numero di crediti da acquisire

- In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.
- Ove il professionista della Sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 - fino a 60 - dovrà provvedere al debito formativo 2008-2010 acquisendo un numero di “nuovi” crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004 – 2006) a 150 crediti ECM.

La registrazione dei crediti formativi

- Un'altra importante novità è costituita dalla creazione di un sistema di registrazione anagrafica e della successiva certificazione dei crediti stessi. Dovrebbero aver termine pertanto, l'indefinitezza e i dubbi che hanno sempre accompagnato i professionisti che si chiedevano costantemente a chi consegnare le attestazioni dei crediti acquisiti.

La registrazione dei crediti formativi

- *Il sistema di registrazione dei crediti opera mediante un'anagrafe formativa regionale e un'anagrafe formativa nazionale tra loro interconnesse.*
- *L'anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.*
- *Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali territorialmente competenti si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso per l'esercizio della loro funzione certificativa.*
- *La responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider accreditato.*

La registrazione dei crediti formativi

- *Il provider deve trasmettere per via informatica i crediti all'organismo/ente accreditante e, in contemporanea, all'organismo/ente nazionale che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della Sanità (COGEAPS).*

I crediti acquisiti all'estero

- La registrazione a livello regionale/nazionale dei crediti acquisiti all'estero (mediante *provider* esteri) è compito del singolo professionista, che deve farsi carico di darne comunicazione per via informatica all'Ordine, Collegio o Associazione Professionale di appartenenza, all'organismo che gestisce l'anagrafe nazionale (COGEAPS) e, se è dipendente del SSN, anche all'organismo/ente che gestisce l'anagrafe regionale tramite l'azienda sanitaria di appartenenza.

Il ruolo di ordini e Collegi

- Gli ordini e i collegi professionali rivestono il ruolo di **garante della professione e di certificatore della formazione continua**. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale.

Il ruolo di ordini e Collegi

- Gli ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa.

Il ruolo di ordini e Collegi

- **Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione.**

Il ruolo di ordini e Collegi

- **Gli Ordini e i Collegi e la certificazione dei crediti formativi**
- *La certificazione dei crediti formativi rappresenta l'atto conclusivo del percorso procedurale relativo all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento continuo, tenuto conto dei liberi professionisti che non operano in conto e per conto del SSN.*
- *La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l'eventuale presenza di deroghe dall'obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel triennio.*

Il ruolo di ordini e Collegi

- *L'operatore sanitario che, in coerenza con la composizione del Dossier formativo, ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento continuo ed ha acquisito le quote massime di crediti attribuibili, nel rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi formativi (nazionali, regionale ed aziendale) e le diverse tipologie formative (FAD, Formazione sul campo, Autoformazione) ed in ragione dello specifico rapporto "attività/tempo/crediti" del percorso formativo del proprio profilo professionale e posizione organizzativa, ha diritto alla certificazione dei crediti formativi.*

Il ruolo di ordini e Collegi

- *L'atto, a cura dell'Ordine, del Collegio o dell'Associazione professionale territoriale di riferimento è rilasciato previa richiesta da parte dell'interessato.*
- *La certificazione comporta la preliminare verifica della posizione dell'operatore iscritto (come: attiva, non attiva, sospesa).*
- *Per svolgere tale attività, l'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, oltre che dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dall'interessato, si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso (COGEAPS).*

Il ruolo di ordini e Collegi

- *Constatata la coerenza del Dossier dell'operatore, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente procede alla certificazione dei crediti formativi acquisita nel triennio.*
- *L'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, in occasione della verifica della posizione dell'operatore, deve controllare il corretto adempimento dell'obbligo, anche in riferimento alle intervenute deroghe previste per soddisfare l'obbligo formativo e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio.*

Il ruolo di ordini e Collegi

- *Nel caso in cui l'operatore, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all'obbligo formativo, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale competente per territorio consentono all'operatore interessato di soddisfare il debito formativo entro l'anno successivo alla scadenza del triennio, tenuto conto del Dossier dell'operatore e delle tipologie formative utilizzate per l'aggiornamento continuo.*

Società Scientifiche

- Le Società Scientifiche, hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale ed insostituibile nell'aggiornamento tecnico scientifico dei professionisti del nostro Paese. La mancanza di una cornice giuridica di riferimento ne ha però favorito la eccessiva parcellizzazione, la diversificazione e la concorrenza sulle stesse aree specialistiche. In buona sostanza l'eccessivo numero di Società, spesso poco rappresentative, rischia di diventare un terreno impraticabile per ogni progetto di reclutamento a *mission* condivise e generali quali ad esempio l'ECM .

Società Scientifiche

- Si tratta a questo punto di ridefinire un percorso di riorganizzazione delle Società Scientifiche italiane, sotto il profilo della più ampia rappresentatività a livello nazionale, dell'organizzazione, a partire da quella statutaria, dell'acquisizione di requisiti di qualità che garantiscano adeguati standard di capacità scientifiche ed educazionali.

Società Scientifiche

- E' comunque auspicabile che, fin dalla fase di avvio del sistema a regime, le società scientifiche, che già siano in grado di rispondere adeguatamente ai requisiti previsti per l'accREDITamento, si propongano per tale riconoscimento, assumendo quel ruolo fondamentale che le stesse occupano in tutti gli altri paesi dove l'educazione continua possiede un assetto consolidato.
- Le Società scientifiche potranno altresì costituire un valido punto di riferimento e di collaborazione per Regioni e per le Aziende sanitarie per la concreta attuazione dei piani formativi.

- Grazie per l'attenzione